

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
RDB CASA S.P.A.
E COPRE S.R.L.
IN RDB S.P.A.**

PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501-TER E 2505 DEL CODICE CIVILE

Premessa.

Gli Organi Amministrativi di **RDB S.p.A.** (Società Incorporante), di **RDB CASA S.p.A.** e di **COPRE S.r.l.** (Società Incorporande) hanno redatto ed approvato il presente progetto di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, delle società RDB CASA S.p.A. e COPRE S.r.l. nella società RDB S.p.A., formato sul presupposto – che verrà realizzato anteriormente al perfezionamento della procedura di fusione – dell'appartenenza dell'intero capitale sociale delle Società Incorporande alla Società Incorporante e – in conseguenza di ciò – senza previsione di aumento del capitale sociale della Società Incorporante.

L'operazione è finalizzata alla razionalizzazione del Gruppo RDB, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale e alla riduzione dei costi amministrativi.

La fusione non comporta applicazione dell'art. 70, quarto comma, del Regolamento Emittenti, trattandosi di operazione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate direttamente e/o indirettamente. L'operazione non concreta fattispecie di cui all'art. 117-bis TUIF.

1. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

Società per azioni denominata **RDB S.p.A.**, con sede in Pontenure (PC), Via Dell'Edilizia 1, iscritta nel Registro Imprese di Piacenza, al numero di iscrizione e codice fiscale 00110990330, Repertorio Economico Amministrativo n. 23223.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 45.861.025,00.

La società, che è quotata all'MTA - Segmento Star, non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Società Incorporande:

Così come accennato nella Premessa, il presente Progetto di Fusione prevede l'incorporazione di due società, (i) RDB CASA S.p.A. e (ii) COPRE S.r.l. in RDB S.p.A..

- i) Società per azioni denominata **RDB Casa S.p.A.** con socio unico, con sede in Pontenure (PC), Via Dell'Edilizia 1, iscritta nel Registro Imprese di Piacenza, al numero di iscrizione e codice fiscale 01562050334, Repertorio Economico Amministrativo n. 173040.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 120.000,00.

La società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Alla data di redazione del presente progetto di fusione RDB S.p.A. detiene l'intero capitale sociale di RDB Casa S.p.A., e tale assetto proprietario verrà mantenuto fino ad esaurimento della procedura di fusione.

- ii) Società a responsabilità limitata denominata **COPRE S.r.l.**, con sede in Osio Sopra (BG), Corso Italia 19, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo, al numero di iscrizione e codice fiscale 02844740163, Repertorio Economico Amministrativo n. 327832.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 46.000,00.

Alla data di redazione del presente progetto di fusione RDB S.p.A. detiene una quota di nominali Euro 32.200,00 del capitale sociale di COPRE S.r.l., mentre la residua quota di nominali Euro 13.800,00 è detenuta dalla società PREFABBRICATI CIVIDINI S.p.A., con sede in Osio Sopra (BG), Corso Italia 19, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo, al numero di iscrizione e codice fiscale 01895520169, Repertorio Economico Amministrativo n. 245448, il cui capitale è interamente e direttamente detenuto da RDB S.p.A.

RDB S.p.A. sta attualmente perfezionando l'acquisizione della partecipazione totalitaria nella società COPRE S.r.l., operazione che si concluderà entro il termine previsto per la stipula dell'atto di fusione.

Al momento del perfezionamento della fusione di cui al presente progetto, RDB S.p.A. pertanto deterrà direttamente l'intero capitale sociale delle Società Incorporande.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, anche per effetto di interpretazione dell'articolo 2505 Codice Civile, l'operazione si configura quale fusione per incorporazione di società interamente possedute; pertanto non si rende necessaria, ai sensi dell'art. 2505 Codice Civile, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies Codice Civile.

2. Statuto della società incorporante, con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

Si allega sotto la lettera "A" lo statuto vigente della Società Incorporante.

Poiché l'oggetto sociale di RDB S.p.A. già comprende quello delle Società Incorporande e poiché a servizio della fusione non saranno emesse azioni, lo Statuto della RDB S.p.A. non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.

3. Rapporto di cambio

Dal momento che la Società Incorporante deterrà partecipazioni corrispondenti alla totalità del capitale sociale delle Società Incorporande:

- la Società Incorporante non procederà ad aumento del capitale sociale a servizio della fusione;
- non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni;
- il capitale sociale delle società incorporate verrà annullato, al pari dei titoli rappresentativi del medesimo.

Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni degli artt. 2501-*ter*, primo comma, nn. 3), 4), 5), 2501-*quinquies* e 2501-*sexies*, ai sensi del successivo art. 2505 del Codice Civile.

Si dà atto che la fusione di cui al presente progetto avverrà sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2010 delle società interessate approvati dalle rispettive assemblee degli azionisti o soci.

4. Decorrenza degli effetti della fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società Incorporande sono imputate al bilancio della Società Incorporante

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese di Piacenza l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, o dal momento successivo che sia eventualmente stabilito nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande.

Le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della fusione, come sopra definiti, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, del Codice Civile e dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si dà atto, a tal fine, che l'esercizio sociale di tutte le società partecipanti alla fusione coincide con l'anno solare.

5. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione, né possessori di titoli diversi dalle azioni.

6. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Pontenure, li 21 giugno 2011

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione di RDB S.p.A.



(Prof. Giampio Bracchi)

Allegato "A": Statuto della Società Incorporante

RDB. S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA

Articolo 1°

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione "RDB S.p.A".
La sigla "RDB" può scriversi anche "R.D.B." oppure "ERREDIBI".

Articolo 2°

La Società ha per oggetto, direttamente e/o tramite partecipazione in società od Enti, le seguenti attività:

- progettazione, produzione, commercio e posa in opera di componenti, strutture e sistemi prefabbricati in calcestruzzo normale e precompresso, in laterocemento e in altri materiali, manufatti in laterizio, in cemento e/o calcestruzzo armato anche precompresso, il commercio di materiali da costruzione in genere, nonché la posa in opera; l'esercizio di cave e miniere di argilla e/o inerti, l'assunzione e la concessione di rappresentanze e simili;
- attività di progettazione per conto proprio, di impresa e di costruzione in proprio e per conto terzi di opere ed impianti di qualsiasi tipo e destinazione nei settori dell'edilizia pubblica e privata, dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e delle infrastrutture in genere;
- costruzione e progettazione anche per conto terzi di impianti macchinari ed attrezzature;
- produzione e progettazione di moduli abitativi e sociali.

Le attività di progettazione sono svolte nel rispetto della legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive disposizioni che regolino l'esercizio dell'attività di progettazione.

Per il conseguimento e nell'ambito di tali finalità la Società potrà:

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese di ogni tipo e forma ivi comprese associazioni temporanee di imprese e consorzi; acquistare, vendere e collocare azioni, quote, obbligazioni;
- provvedere al finanziamento delle società ed enti di partecipazione ed al coordinamento tecnico, commerciale, finanziario ed amministrativo delle loro attività;
- acquisire, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, titolarità ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone l'utilizzo nell'ambito delle medesime società ed enti di partecipazione;
- promuovere ed assicurare lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione e l'utilizzo e lo sfruttamento dei risultati;
- compiere, nell'interesse proprio e delle società ed enti di partecipazione, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commerciale, assicurativa, comprese l'assunzione di mutui e finanziamenti e la prestazione, anche a favore di terzi, di avalli, fidejussioni e altre garanzie, reali comprese.

Il tutto, in ogni caso al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa relativa all'esercizio di attività finanziaria e non nei confronti del pubblico.

Articolo 3°

La Società ha sede legale in Pontenure (PC).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e al caso sopprimere altre sedi amministrative, succursali, filiali, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero.

Articolo 4°

Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello da loro dichiarato e risultante dal Libro dei Soci o da successive variazioni pervenute alla Società per lettera raccomandata.

Articolo 5°

La durata della Società è fissata fino al 30 giugno **2100** e può essere prorogata.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI E DIRITTI DEI SOCI – OBBLIGAZIONI

Articolo 6°

Il capitale sociale è di Euro 45.861.025,00 (quarantacinquemilioniottocentosessantunomilaventicinque virgola zero zero) diviso in 45.861.025 (quarantacinquemilioniottocentosessantunomilaventicinque) azioni ordinarie ciascuna del valore nominale di 1 (uno) Euro.

Articolo 7°

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

La Società può, nelle forme di legge, procedere all'assegnazione di utili ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.

Articolo 8°

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di nuove azioni. In caso di aumento del capitale sociale, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile.

Possono inoltre essere effettuati aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, crediti, aziende e complessi aziendali con relativi rapporti attivi e passivi.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che esso reputa convenienti se questi non sono stati preventivamente determinati dall'assemblea.

Articolo 9°

Il capitale può essere ridotto nei limiti di legge.

Articolo 10°

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione attribuisce diritto a un voto. Nel caso di proprietà di un'azione, i diritti dei proprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 11°

Il diritto di recesso spetta nei casi stabiliti inderogabilmente dalla legge e va esercitato nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'art. 2437-bis Cod. Civ.

Non hanno diritto di recedere coloro che non hanno concorso alla approvazione delle delibere riguardanti la proroga del termine di durata della società, l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 12°

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci.

Le modalità di funzionamento dell'assemblea possono essere stabilite da apposito Regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria.

Articolo 13°

L'assemblea dei soci si riunisce nella sede della Società. Può essere convocata anche altrove in Italia, quando il Consiglio di Amministrazione così ritenga.

L'assemblea si costituisce e delibera in sede ordinaria e/o straordinaria a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 14°

L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito Internet della Società nonché sul quotidiano "MF" o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, potrà essere convocata in terza convocazione ai sensi di legge.

Nell'avviso di convocazione della assemblea può essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la seconda convocazione, ed eventualmente della terza convocazione.

Articolo 15°

L'assemblea in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 16°

Spettano all'assemblea in sede ordinaria le deliberazioni concernenti:

- L'approvazione del bilancio di esercizio.
- La nomina, la revoca e la sostituzione degli Amministratori, dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.
- La determinazione del compenso annuo spettante agli Amministratori, a norma di quanto previsto nel presente Statuto e della retribuzione spettante ai Sindaci.
- La deliberazione sulla destinazione degli utili a norma di quanto previsto nel presente Statuto.
- Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, previo parere del collegio sindacale o in base alle vigenti normative, e la determinazione dei relativi compensi.
- Ogni altra deliberazione prevista dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 17°

L'assemblea in sede straordinaria, delibera:

- sugli oggetti che comportano modificazioni dell'atto costitutivo, salvo quanto previsto nel presente Statuto all'art. 30;
- sull'emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sulla determinazione delle relative modalità e condizioni;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, fissandone i compensi, e sulla determinazione delle modalità della liquidazione;
- negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 18°

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile. La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente dell'Assemblea constata, anche tramite suoi incaricati, la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

Articolo 19°

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, impedimento o rinuncia l'assemblea è presieduta dal Vice Presidente più anziano. In caso di assenza anche di quest'ultimo o di suo impedimento o rinuncia, l'assemblea elegge il proprio Presidente. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un Notaio nei casi prescritti dalla legge e/o quando lo ritenga il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può inoltre nominare scrutatori.

Articolo 20°

Le deliberazioni si prendono per votazione palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio. Quando vengano presentate diverse proposte di deliberazione relative al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa fra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle proposte non può votare anche per le altre. Risulta approvata la proposta che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge o dallo Statuto; se nel corso della votazione si verifica che una delle proposte abbia raggiunto tale maggioranza, non è necessario porre in votazione le ulteriori proposte.

Articolo 21°

L'assemblea in sede ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 60% del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto. L'assemblea in sede straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge vigente.

Articolo 22°

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dal presente Statuto, l'Assemblea deve tenersi in seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, con le modalità prescritte per la prima convocazione. Se non variano le materie da trattare, l'avviso di convocazione dell'assemblea in seconda convocazione è pubblicato secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. In seconda e in terza convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del capitale

rappresentata dai soci presenti, e con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 40% del capitale mentre in terza convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 25 % del capitale e delibera con le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge vigente.

TITOLO IV

NORME PARTICOLARI PER LA NOMINA E LA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23°

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di quindici a un massimo di diciannove membri. Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Articolo 24°

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli Azionisti; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Tanti Azionisti che rappresentino, individualmente o collettivamente, la percentuale di capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria individuata dalla Consob con regolamento ovvero, in mancanza, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avranno diritto di presentare una lista di candidati, entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Gli Azionisti che hanno diritto a presentare le liste di candidati hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.

Ciascun Azionista potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ogni Azionista avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Gli Azionista che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile potranno presentare o concorrere a presentare soltanto una lista. Gli Azionisti che partecipano a un sindacato di voto potranno presentare o concorrere a presentare una sola lista. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, con menzione, accanto al candidato di riferimento, dei curricula, dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente e ciò anche ai sensi del rispetto della vigente disciplina e l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono altresì depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il consiglio di amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a).

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione. In questo caso gli amministratori decaduti devono provvedere all'ordinaria amministrazione della società e convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 25°

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina il proprio Presidente e due o più Vice Presidenti che durano in carica per tutta la durata del Consiglio.

Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo art. 30 dello Statuto in tutto o in parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste al successivo articolo 27.

Il Consiglio può inoltre delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile e ad eccezione delle materie di cui al successivo art. 30 dello Statuto, in tutto o in parte le proprie attribuzioni, determinandone i limiti, al Presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominato ciascun Amministratore Delegato ha facoltà di nominare procuratori ad negozia, direttori, nonché procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone contestualmente mansioni, poteri ed attribuzioni nel rispetto delle limitazioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare comitati di natura consultiva, anche in relazione alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, privi di rilevanza esterna, di eleggere i relativi componenti scegliendoli tra i consiglieri stessi, di

stabilirne le finalità nonché di determinare i relativi regolamenti; il tutto nel rispetto in ogni caso delle competenze e dei doveri attribuiti per legge al Consiglio di Amministrazione.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, un vice Presidente o l'Amministratore Delegato, ove nominati, riferisce al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale. L'informativa al Collegio Sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato Esecutivo, ove costituito.

Il Consiglio nomina un Segretario o in via permanente per la durata del Consiglio, o in occasione di ogni riunione.

Non possono delegarsi né al Comitato né ai singoli membri del Consiglio: o le attribuzioni di cui agli art. 2423 – 2443 – 2446 – 2447 C.C. o l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo; o l'attribuzione e la revoca delle deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe e loro conferite; o la determinazione, esaminate le proposte dell'apposito comitato (ove costituito) e sentito il collegio sindacale, della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo; o la vigilanza sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni in conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno (ove costituito), nonché confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati; o l'esame e l'approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate; o la verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati; o la nomina del Direttore Generale.

Articolo 26°

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se prese con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed approvate dalla maggioranza degli Amministratori presenti.

Le deliberazioni concernenti i seguenti soggetti sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica: - nomina dei componenti del Comitato Esecutivo; - l'esame e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società; - investimenti di valore unitario superiore a Euro 10.000.000 (diecimilioni di Euro), qualora non compresi nei citati piani strategici, industriali e finanziari della società che siano stati regolarmente approvati;

- acquisizione o dismissione di partecipazioni di controllo in altre società, qualora non comprese nei citati piani strategici industriali e finanziari della società che siano stati regolarmente approvati; - cooptazione per la sostituzione di amministratori per i quali si sia verificata una cessazione anticipata della carica.

Nel caso di obbligo legale di astensione dal voto, i consiglieri obbligati all'astensione sono computati ai fini della regolare costituzione del Consiglio, ma non ai fini della determinazione della maggioranza richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 27°

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nella sede della Società, o altrove in Italia e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità e urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da due o più Amministratori. La convocazione deve avvenire con lettera raccomandata, ovvero telegramma, fax o e-mail da spedirsi almeno cinque giorni prima della adunanza, e nei casi di urgenza, da inviarsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare. In mancanza delle suddette formalità, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione deve essere rinviata di non più di tre giorni e per una sola volta, quando uno o più Amministratori si dichiarino non sufficientemente informati.

Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche in videoconferenza o in teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione ovvero il notaio verbalizzante. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove costituito, sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 28°

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, può essere attribuito un compenso annuo, nonché l'eventuale partecipazione ai risultati aziendali.

Articolo 29°

La legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, davanti a qualsiasi autorità e in giudizio, anche di revocazione o cassazione, e davanti la Corte Costituzionale, è attribuita al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente il quale con firma libera impegna la Società secondo le norme del presente Statuto.

Due Vice Presidenti, congiuntamente, sostituiscono il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le sue attribuzioni, salvo quanto disposto in materia di presidenza dell'assemblea. La legale rappresentanza della Società può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione ad Amministratori singoli e/o al Direttore Generale e/o altri dipendenti della Società e/o Procuratori, nei limiti delle deleghe di attribuzioni, o dei mandati relativi.

Articolo 30°

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per attuare gli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea. Sono comunque attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la fusione e la scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter del Cod. Civ;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
- f) l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ.

Articolo 31°

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, viene convocato, si riunisce e funziona secondo le norme previste nel presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

La Presidenza del Comitato spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, se questi è membro del Comitato Esecutivo. Altrimenti il Presidente viene nominato dal Comitato Esecutivo e rimane in carica per tutta la durata del Comitato.

Segretario è lo stesso del Consiglio di Amministrazione, quando egli è nominato in via permanente.

Altrimenti viene nominato dal Comitato di volta in volta. Il Comitato Esecutivo può stabilire, anche per lunghi periodi, un giorno fisso in cui il Comitato si deve riunire senza formalità di convocazione. Il Comitato si riunisce validamente in qualsiasi momento, dovunque, anche senza formalità di convocazione, sempre che siano presenti tutti i suoi componenti. Ove in tal caso manchi il Segretario, il verbale, da trascrivere poi sul libro del Comitato, viene redatto da uno dei componenti designato di volta in volta dal Presidente all'inizio della seduta. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più componenti del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione, entro un mese provvede alla loro sostituzione. Ove non vi abbia provveduto entro tale termine, tutti i componenti del Comitato Esecutivo decadono da tale carica.

TITOLO VI DIRETTORE GENERALE

Articolo 32°

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale. Il Direttore Generale, ove nominato, oltre agli altri compiti e attribuzioni che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli, ha i doveri e le mansioni seguenti e ne risponde personalmente. Dirigere la gestione e curare la regolare organizzazione e il regolare funzionamento della azienda: in particolare e tra l'altro, dirigere e controllare tutti gli uffici, stabilimenti, impianti e servizi dell'azienda, tutto il personale dipendente e comunque operante per l'azienda a qualsiasi titolo in ogni suo settore interno ed esterno; assicurare provvedendo secondo le inerenti necessità e facendo ogni opportuno controllo, la costante regolarità anche ai sensi di legge e regolamenti, di ogni impianto, di ogni produzione, di ogni lavoro e della sua esecuzione, ovunque e in genere della organizzazione, dello svolgimento e della esecuzione di ogni attività aziendale ovunque espletata. Riferire al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo sulle operazioni inerenti alla organizzazione aziendale.

Il Direttore Generale può essere invitato a presenziare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Al Direttore Generale può essere, dal Consiglio di Amministrazione, delegata la rappresentanza legale della società determinando i limiti e gli oggetti di essa. Il Vice Direttore Generale o due Vice Direttori

Generali congiuntamente, in caso di nomina di più Vice Direttori Generali, sostituiscono, nelle ipotesi di mancanza o di impedimento, il Direttore Generale in tutte le sue funzioni e ne assumono tutte le inerenti responsabilità.

TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE E DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 33°

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi. Devono essere inoltre nominati due Sindaci supplenti. L'assemblea li nomina e ne stabilisce la retribuzione annuale. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza ovvero che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità, in relazione a quanto previsto (ove applicabile) dall'art. 1, comma 3 del D.M. numero 162 del 30 marzo 2000, con riferimento al comma 2, lett. b) e c) del medesimo art. 1, si precisa che per "materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla Società" si intendono, tra l'altro, diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa; mentre per "settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la Società" si intende l'attività [edilizia]. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge. I Sindaci effettivi e supplenti uscenti di carica, sono rieleggibili. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate.

Tanti Azionisti che, da soli o congiuntamente, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea Ordinaria indicata dalla Consob con regolamento ovvero, in mancanza, il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Gli Azionisti che hanno diritto a presentare le liste di candidati hanno l'onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente. Non potranno essere indicati candidati in un numero superiore a quello dei membri da eleggere.

Ciascun Azionista potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, potranno presentare soltanto una lista. Gli Azionisti che partecipano ad un sindacato di voto, potranno presentare e votare, in sede di Assemblea ordinaria chiamata a nominare i componenti del Collegio Sindacale, una sola lista per la nomina dei Sindaci. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono depositarsi le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; le dichiarazioni con le

quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco della Società e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società nonché ove applicabile, una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più Azionisti di riferimento ai sensi della normativa vigente.

All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; alla carica di sindaco effettivo i candidati indicati rispettivamente al numero 1 (uno) e 2 (due) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaci supplenti i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà ad una nuova votazione.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i Sindaci effettivi ed i supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista. In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea.

In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di cessazione del Presidente del Collegio, la presidenza sarà assunta dal sindaco effettivo proveniente dalla medesima lista del Presidente cessato.

L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Collegio Sindacale in applicazione della normativa vigente.

Inoltre, i Sindaci possono, anche individualmente, chiedere agli Amministratori notizie e chiarimenti sulle informazioni trasmesse loro e più in generale sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo o di richiesta di informazioni, secondo quanto previsto dalla legge. Due membri del Collegio Sindacale hanno inoltre facoltà, in via tra loro congiunta, di convocare l'assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge.

Le funzioni, i doveri e la durata dell'incarico di revisione legale dei conti sono quelli stabiliti dalla legge.

TITOLO VIII BILANCIO E UTILI

Articolo 34°

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, sono attribuiti come segue:

- a) il 5% a riserva legale, sino al raggiungimento del limite di legge;
- b) la residua parte a disposizione dell'assemblea ordinaria per la destinazione che la medesima riterrà opportuno adottare.

Il Consiglio di Amministrazione, può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35°

Quando si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione e, in mancanza il Collegio Sindacale, deve, nel termine di trenta giorni, convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione.

Le modalità della liquidazione sono determinate dalla legge e dall'assemblea straordinaria.

TITOLO X VARIE

Articolo 36°

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione conferisce al preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta vigenti.

Al preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Articolo 37°

Disposizione Finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di Legge.

**FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI
RDB CASA S.P.A.
E COPRE S.R.L.
IN RDB S.P.A.**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI RDB S.p.A. AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DI CUI ALL'ART. 70 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di RDB S.p.A. sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto di fusione per incorporazione di RDB CASA S.p.A. e COPRE S.r.l. in RDB S.p.A.

La presente relazione è stata redatta, pur essendo espressamente non prevista ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile nel caso di incorporazione di società interamente detenute, in ottemperanza agli obblighi imposti dal secondo comma dell'art. 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito Regolamento Emittenti) e in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo.

Si segnala che la proposta fusione non realizza la fattispecie di cui all'art. 117-*bis* del T.U.F. in quanto l'entità degli attivi, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, della Società Incorporante con azioni quotate non sono inferiori alle attività delle Società Incorporate.

Si precisa altresì che:

- l'emittente RDB S.p.A. non è tenuta a predisporre il documento informativo previsto dall'art. 70, comma 4, Regolamento Emittenti, trattandosi di operazione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate;
- la presente relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile, predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A del Regolamento Emittenti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, Regolamento Emittenti, costituisce il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, non si è provveduto a richiedere la relazione degli esperti, stabilita dall'art. 2501-*sexies* del Codice Civile, in quanto la Società Incorporante, al momento del perfezionamento della fusione, deterrà il 100% del capitale sociale delle Società Incorporate.

1.a) Illustrazione e motivazioni della fusione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti e ai programmi formulati per il loro conseguimento.

1.a.*bis*) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-*bis*, comma 3, del Codice Civile.

1. Tipo di fusione

La fusione proposta sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo le Società Incorporate interamente possedute dalla Società Incorporante.

Sotto il profilo civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile e secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.

2. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

Società per azioni denominata **RDB S.p.A.**, con sede in Pontenure (PC), Via Dell'Edilizia 1, iscritta nel Registro Imprese di Piacenza, al numero di iscrizione e codice fiscale 00110990330, Repertorio Economico Amministrativo n. 23223.

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 45.861.025,00.

La società, che è quotata all'MTA - Segmento Star, non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Società Incorporande:

La fusione proposta prevede l'incorporazione di due società, (i) RDB CASA S.p.A. e (ii) COPRE S.r.l. in RDB S.p.A..

- i) Società per azioni denominata **RDB Casa S.p.A.** con socio unico, con sede in Pontenure (PC), Via Dell'Edilizia 1, iscritta nel Registro Imprese di Piacenza, al numero di iscrizione e codice fiscale 01562050334, Repertorio Economico Amministrativo n. 173040.
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 120.000,00.
La società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.
- ii) Società a responsabilità limitata denominata **COPRE S.r.l.**, con sede in Osio Sopra (BG), Corso Italia 19, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo, al numero di iscrizione e codice fiscale 02844740163, Repertorio Economico Amministrativo n. 327832.
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla data del presente progetto di fusione è pari ad Euro 46.000,00.

3. I motivi dell'operazione

L'operazione è finalizzata alla razionalizzazione del Gruppo RDB, volta alla semplificazione della struttura della catena partecipativa nonché al perseguimento di una maggiore efficienza gestionale e alla riduzione dei costi amministrativi.

4. Aspetti giuridici

L'operazione proposta prevede l'incorporazione diretta di RDB CASA S.p.A. e COPRE S.r.l. in RDB S.p.A., che possiederà totalmente il capitale sociale delle società incorporate. Tenuto conto di questa circostanza, non sono previste modifiche statutarie della Società Incorporante legate alla fusione.

L'operazione proposta non configura la fattispecie prevista dall'art. 2501-bis del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2503 c.c. i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del Codice Civile.

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli amministratori delle società partecipanti.

Non esistendo particolari categorie di soci, non è previsto alcun trattamento particolare riservato a questi ultimi.

5. Situazioni patrimoniali

La fusione sarà eseguita sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2010 delle società interessate approvati dalle rispettive assemblee degli azionisti o soci.

1.b) Valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

1.c) Rapporto di cambio stabilito e criteri seguiti per la sua determinazione.

1.d) Modalità di assegnazione delle azioni della società Incorporante e data di godimento delle stesse.

La proposta fusione per incorporazione non richiede alcun aumento di capitale della Società Incorporante a favore dei soci delle Società Incorporate; conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e non è previsto alcun conguaglio in denaro.

Con l'efficacia dell'atto di fusione verranno annullate, senza sostituzione, le partecipazioni detenute dalla Società Incorporante nelle Società Incorporate.

1.e) Data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante.

Gli effetti giuridici della fusione decorreranno, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, dalla data in cui sarà eseguita presso il Registro delle Imprese di Piacenza l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, o dal momento successivo che sia eventualmente stabilito nell'atto di fusione.

A partire dalla data di efficacia della fusione la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Società Incorporande.

Le operazioni delle Società Incorporate saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici della fusione, come sopra definiti, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, del Codice Civile e dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Si dà atto, a tal fine, che l'esercizio sociale di tutte le società partecipanti alla fusione coincide con l'anno solare.

1.f) Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione.

La fusione, non comportando il realizzo o la distribuzione di plusvalenze, non determina oneri tributari in capo alle Società Incorporande né in capo a RDB S.p.A.

Le eventuali perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, compresa la Società Incorporante, saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest'ultima, successivamente alla data di efficacia della fusione, nei limiti ed alle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 172 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In particolare la Società Incorporanda Copre S.r.l. è titolare di perdite fiscali riportabili negli esercizi successivi eccedenti il limite individuato dall'art. 172 del T.U.I.R. per un valore attualmente quantificabile in Euro 2,7 milioni.

1.g) Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società incorporante.

La fusione non produrrà effetti sulla composizione dell'azionariato né sull'assetto di controllo di RDB S.p.A. in quanto l'operazione non comporterà l'emissione, da parte di RDB S.p.A., di nuove azioni.

1.h) Effetti della fusione sui patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione.

RDB S.p.A. non è a conoscenza dell'esistenza attuale di patti parasociali aventi per oggetto le azioni o quote delle Società Incorporande.

La fusione proposta non produce alcun effetto sul patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, concluso nel corso del mese di maggio 2007 tra n. 80 azionisti di RDB S.p.A. e successivamente rinnovato, avente ad oggetto azioni della Società Incorporante RDB S.p.A.

1.i) Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso degli azionisti dissenzienti.

1.l) Nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo.

La proposta fusione non determina alcuno degli eventi previsti dagli artt. 2437 e 2437-*quinquies* del Codice Civile; non ricorre pertanto alcuna ipotesi di esercizio del diritto di recesso.


Signori Consiglieri,

siete invitati a:

1. approvare il progetto di fusione per incorporazione in RDB S.p.A. di RDB CASA S.p.A. e COPRE S.r.l. sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2010;
2. conferire al Presidente i poteri necessari perché, anche a mezzo di procuratori speciali e nell'osservanza dei termini e modalità di legge, compia quanto necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione nonché ad apportarvi, ove opportuno

e necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali eventualmente chieste dalle competenti Autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione di RDB S.p.A.

A handwritten signature in black ink, reading "Giampio Bracchi". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath it.

(Prof. Giampio Bracchi)